

Allegato 1

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**“VENDITA RIFIUTI COSTITUITI DA OLI
COMMESTIBILI, CODICE EER 200125,
COMPRESIVA DI SERVIZIO DI RITIRO,
TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI
RECUPERO”.**

INDICE

ART. 1 – Oggetto della procedura	3
ART. 2 – Descrizione della procedura e durata del servizio	3
ART. 3 - Aggiudicazione e corrispettivo	8
ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto	9
ART. 5 – Stipulazione contratto.....	9
ART. 6 – Requisiti di partecipazione	9
ART. 7 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura.....	10
ART. 8 – Oneri a carico della Impresa assegnataria del servizio.....	10
ART. 9 – Obblighi e responsabilità della Impresa assegnataria del servizio.	10
ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti	12
ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità	12
ART. 12 - Subappalto.....	12
ART. 13 – Garanzie di buona esecuzione dell’esecuzione del servizio.....	13
ART. 14 – Accettazione dell’esecuzione del servizio.....	13
ART. 15 – Penali.....	14
ART. 16 - Vincolo giuridico e deposito cauzionale	14
ART. 17 – Responsabilità e polizze assicurative	15
ART. 18 – Facoltà di recesso	15
ART. 19 – Disposizioni.....	15
ART. 20 – Fallimento o morte dell’Impresa assegnataria del servizio o variazione della ragione sociale.....	16
ART. 21 – Osservanza di leggi e decreti.....	16
ART. 22 – Protezione dei dati personali	16
ART. 23 – Risoluzione del contratto.....	16
ART. 24 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni.....	17
ART. 25 – Definizione delle controversie.....	18
ART. 26 - Allegati.....	18

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI _____

ART. 1 – Oggetto della procedura

L'AnconAmbiente Spa, in qualità di gestore del servizio pubblico dei rifiuti urbani, ha scelto di avvalersi dell'attività di terzi per garantire l'alienazione e le connesse operazioni di raccolta e trattamento degli oli commestibili, in conformità a quanto disposto dal Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, la tipologia di rifiuti costituiti da "oli e grassi commestibili", stoccati presso i Centri di raccolta di Ancona (2 Centri di raccolta), Fabriano Sassocerrato e Serra de' Conti, e presso i contenitori collocati nei rispettivi territori comunali, sono classificati, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il codice EER 200125.

La produzione dei rifiuti stimata annuale, divisa per ciascun Comune, è riportata nel dettaglio che segue:

COMUNE	QUANTITATIVO STIMATO (tonn.)
Ancona	30
Fabriano	9
Sassocerrato	3
Serra De Conti	2,5
Cerreto D'Esì	2,5

L'Impresa assegnataria del servizio dovrà garantire il servizio di ritiro, trasporto e consegna dei rifiuti sopra indicati presso impianti di trattamento autorizzati al loro recupero, accollandosi i relativi oneri di spesa.

L'AnconAmbiente si riserva di estendere tale servizio ad ulteriori Comuni che potrà acquisire nel corso della durata contrattuale.

Ai fini della formulazione dell'offerta, pertanto, l'Impresa interessata dovrà provvedere alla fornitura in comodato d'uso gratuito e al successivo posizionamento dei contenitori come da tabella ART. 2 – Descrizione della procedura e durata del servizio.

Le unità di carico dovranno essere in buono stato e non danneggiate, di volumetria adeguata alle reali potenzialità di stoccaggio e in linea con le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Saranno a carico della Impresa assegnataria del servizio gli oneri relativi alla fornitura, posizionamento e bonifica dei contenitori, oltreché la sostituzione per normale usura o danneggiamento accidentale. Tale sostituzione dovrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa segnalazione.

ART. 2 – Descrizione della procedura e durata del servizio

I rifiuti di oli commestibili gestiti dalla scrivente azienda provengono dal conferimento diretto dei cittadini presso ciascun contenitore posizionato all'interno dei CdR comunali e sul territorio.

A fronte della richiesta di ritiro dei rifiuti costituiti da oli commestibili in giacenza presso i CdR, come sopra individuati, l'Impresa assegnataria del servizio dovrà garantire l'esecuzione del prelievo entro 3 giorni lavorativi, mentre la frequenza di svuotamento dei contenitori dislocati nei territori comunali dovrà avvenire con regolari cadenze affinché si garantisca l'indispensabile livello d'igienicità e decoro. L'appaltatore fornirà un numero telefonico o un indirizzo e-mail atto a soddisfare richieste di raccolta o comunque segnalazioni. L'aggiudicatario dovrà comunque garantire, che non si verifichino traboccamenti di questi per l'eccessivo riempimento degli stessi.

In osservanza a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative dovrà essere emesso per ciascun ritiro il Formulario di Identificazione Rifiuto, ex articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base del modello definito dal D.M. 145/1998 con le modalità di compilazione di cui alla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, N. GAB/DEC/81/12/98.

Il suddetto documento di trasporto (FIR) relativo ai CdR sarà compilato per ogni ritiro indicando l'AnconAmbiente S.p.A. come "Produttore/Detentore", l'impresa assegnataria del servizio come "Trasportatore" e l'impianto di destinazione finale come "Destinatario".

Il suddetto documento di trasporto (FIR) relativo alla raccolta effettuata sui territori comunali sarà compilato per ogni ritiro indicando il Comune come "Produttore/Detentore", l'AnconAmbiente S.p.A. come "Intermediario", l'impresa assegnataria del servizio come "Trasportatore" e l'impianto di destinazione finale come "Destinatario".

Qualora l'impresa assegnataria del servizio volesse avvalersi di trasportatori terzi, il Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà riportare il trasportatore terzo alla voce "Trasportatore", mentre l'impresa assegnataria del servizio sarà indicata nelle annotazioni come "Intermediario" senza detenzione.

Le copie di ciascun Formulario di Identificazione Rifiuto saranno acquisite da ogni Soggetto secondo quanto stabilito dall'articolo 193, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 188, l'AnconAmbiente S.p.A. dovrà ricevere la quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto, datato e firmato dal "Destinatario" entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al "Trasportatore". Trascorso il predetto termine di tre mesi, l'AnconAmbiente Spa provvederà alle comunicazioni previste allo stesso articolo 188, comma 2, lett.b).

A ciascuna quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà essere allegata copia dello scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

I trasportatori impiegati direttamente o indirettamente dall'Impresa assegnataria del servizio per il ritiro dei rifiuti dai punti di prelievo dovranno essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe F o superiore, per trasportare i rifiuti con Codice EER 200125 presso gli impianti di destinazione finale, secondo quanto disposto dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'iscrizione alle Categoria e Classe, come sopra riportata, è richiesta in ragione dei quantitativi dei Codici EER per i quali effettuare il servizio di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti di recupero autorizzati, in ragione di quanto stabilito dalla Tabella D5 della Delibera n. 5 del 03/11/2016 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Gli impianti di destinazione finale dovranno essere autorizzati ai sensi di quanto previsto al Capo IV, articoli 208 e 209, alle operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il servizio erogato dall'Impresa assegnataria del servizio dovrà essere attivato entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto.

Si specifica che i rifiuti ritirati presso il CdR di Ancona - via del Commercio 27 - dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati alle idonee operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero ad una delle operazioni previste a seguito della messa in riserva R13 effettuata presso il CdR di Ancona.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Non sarà, pertanto, consentito un successivo conferimento ad impianto autorizzato per operazioni di messa in riserva R13.

Il servizio include:

- La fornitura ed il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico nei territori comunali gestiti dell'AnconAmbiente Spa sopra citati, ad esclusione delle postazioni dove già presenti contenitori di proprietà dei Comuni stessi (vedi tabelle sotto riportata);
- Dovrà essere previsto l'acquisto o la sostituzione anche del contenitore di proprietà dell'AnconAmbiente sito nel CdR di via del Commercio;
- il prelievo dei rifiuti da tutti i contenitori presenti sui territori dei comuni serviti e nei CdR;
- il trasporto a destinazione dei rifiuti costituiti da oli commestibili ad impianti di destinazione all'uopo autorizzati;
- la pulizia periodica dei contenitori e delle aree di deposito, con frequenza settimanale, e comunque, ogni volta risulti necessario.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i contenitori degli elenchi (es.: sostituzione di coperchietti, chiusure, etc.).

I contenitori dovranno essere ancorabili alla pavimentazione e costituita da **due contenitori** inseriti l'uno all'interno dell'altro.

Il contenitore esterno che funge da vasca di contenimento dovrà essere realizzato in **PEHD** ed essere **resistente** contro l'aggressione degli agenti atmosferici e degli oli, facilmente **ispezionabile, lavabile e bonificabile**.

Il contenitore interno dovrà essere d'acciaio trattato **anticorrosione**, con una capacità minima di 200 lt, e dovrà avere un'**ampia bocca** per il recupero dell'olio e di **coperchio a chiusura stagna**. Dovrà disporre di un **indicatore di livello** con galleggiante e quadrante esterno analogico, tipo manometro, di un coperchio ad apertura manuale e chiusura in automatico che dispone di sfiato e di **filtro antiodore** in carbone, di pomolo antiribaltamento, di imbuto per facilitare il conferimento dell'olio e di **valvola di rallentamento flusso** in caso di ribaltamento accidentale o di sovra riempimento.

Dovrà essere inoltre presente in ogni contenitore un dispositivo IoT che comunica il livello di riempimento ed il posizionamento GPS del contenitore medesimo ad una piattaforma software messa a disposizione dell'AnconAmbiente Spa.

Il servizio dovrà essere svolto presso le seguenti postazioni:

Comune di Ancona:

ANCONA			PROPRIETA'
1	Via Tommasi angolo Via Podgora	vicino contenitori abiti	ditta appaltatrice
2	Via Piave	vicino contenitori abiti	ditta appaltatrice
3	Via Loreto	vicino COAL e Consorzio Agrario	ditta appaltatrice
4	Zona Piano	nei pressi del mercato	ditta appaltatrice
5	Zona Montagnola	parcheggio COOP	ditta appaltatrice
6	P.le Camerino-Posatora	vicino contenitori abiti	ditta appaltatrice
7	Via Tronto 4/b-Torrette	parcheggio Maxi Coal	ditta appaltatrice
8	P.zza Fermi-Collemarino	Zona mercato coperto	ditta appaltatrice
9	Via Sparapani	Quartiere Q3	ditta appaltatrice
10	Via Sacripanti	parcheggio Tigre	ditta appaltatrice
11	Via F.lli Zuccari 16	Pietralacroce	ditta appaltatrice
12	via Bartolo da Sassoferrato	Suppermercato Si con Te	ditta appaltatrice
13	Corso Carlo Alberto	Suppermercato Si con Te	ditta appaltatrice
14	Via Flavia	Suppermercato Si con Te	ditta appaltatrice
15	Collemarino	Suppermercato Si con Te	ditta appaltatrice
16	Via Marconi	rotatoria	ditta appaltatrice
17	Via Villarey	vicino Università economia	ditta appaltatrice
18	Via Montesanto	incrocio con via Friuli	ditta appaltatrice
19	Varano	Parcheggio	ditta appaltatrice
20	Candia	vicino campana del vetro	ditta appaltatrice
21	Aspio	vicino scuola	ditta appaltatrice
22	Massignano	vicino chiesa	ditta appaltatrice
23	Poggio	vicino contenitori abiti	ditta appaltatrice
24	Montacuto	davanti civico 15	ditta appaltatrice
25	via Pontelungo	vicino farmacia del Pinocchio	ditta appaltatrice
26	Gallignano	ingresso paese	ditta appaltatrice
27	Sappanico	davanti chiesa	ditta appaltatrice
28	Montesicuro	largo Giacomo Leopardi	ditta appaltatrice
29	Casine di Paterno	vicino scuola	ditta appaltatrice
30	via del Commercio	CenroAmbiente	Anconambiente
31	via Blasi	CenroAmbiente	ditta appaltatrice

Comune di Fabriano:

COLLOCAZIONE			PROPRIETA'
1	Via Dante		ditta appaltatrice
2	Via Buoizzi		ditta appaltatrice
3	Via Martiri della libertà		ditta appaltatrice
4	Loc. Marischio		ditta appaltatrice
5	Viale Pietro Serafini	Isole Ecofil	Comune
6	Via Loreti	Isole Ecofil	Comune
7	Piazza Garibaldi	Isole Ecofil	Comune
8	Viale IV Novembre (tritelli)	Isole Ecofil	Comune
9	Viale IV Novembre (parcheeggio)	Isole Ecofil	Comune
11	Via Madonna delle grazie	Isole Ecofil	Comune
13	Via Bachelet	CDR	Comune

Comune di Sassoferrato:

COLLOCAZIONE			PROPRIETA'
1	Piazzale Castellucci		ditta appaltatrice
2	Loc. Fornaci	CDR	Comune

Comune di Serra de' Conti:

COLLOCAZIONE			PROPRIETA'
1	Via Nicolini 5	CDR	Comune

Comune di Cerreto D'Esi:

CERRETO D'ESI			PROPRIETA'
1	Via Don Pietro Ciccolini		Comune
2	loc. Campodonico	CDR	Comune

La Ditta aggiudicatrice del servizio dovrà disporre della necessaria attrezzatura e del personale operativo idonei ad assicurare il servizio. Il servizio dovrà essere svolto in modo da non deteriorare le piazzole di sosta e senza insudiciare i piazzali e le strade, sia interne all'impianto che esterne. Il servizio dovrà essere eseguito con tutte le accortezze atte ad evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti e preservando l'ambiente di lavoro e quello circostante nel rispetto della legislazione vigente.

Il trasporto dovrà avvenire attraverso gli itinerari più brevi e veloci, concordati con AnconAmbiente Spa., ed entro i tempi massimi di percorrenza prestabiliti.

Il Trasportatore, per ognuno dei veicoli impiegati, dovrà essere in possesso delle coperture assicurative per Responsabilità Civile Autoveicoli e Responsabilità Civile Terzi.

Eventuali ulteriori contenitori da posizionare sui territori dei comuni serviti saranno oggetto di successiva valutazione tra le parti.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI _____

Il contratto avrà una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi dal perfezionamento del medesimo.

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Si potrà procedere ad eventuale revisione del prezzo di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 al rinnovo contrattuale sopra citato ossia alla scadenza del ventiquattresimo mese.

Alla scadenza, l'Impresa assegnataria del servizio è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'AnconAmbiente S.p.A. sino all'affidamento del medesimo servizio alla successiva Impresa assegnataria del servizio della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Anconambiente SpA si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

E' possibilità delle Ditte partecipanti prendere visione dei documenti di gara e di effettuare un sopralluogo presso almeno due aree nei comuni oggetto di gara, previo appuntamento. I sopralluoghi, non obbligatori, si terranno nei seguenti giorni: lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 .

ART. 3 - Aggiudicazione e corrispettivo

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'AnconAmbiente Spa

L'aggiudicazione avrà luogo con il criterio del massimo rialzo sul prezzo unitario al Kg, al netto dell'IVA, posto a base di gara.

Il servizio sarà affidato al concorrente che offrirà l'importo più alto da corrispondere ad AnconAmbiente S.p.A. sul prezzo minimo fissato in **€/kg 0,24 (zero/24), oltre Iva** su tutta la quantità raccolta in tutti i contenitori presenti negli elenchi presenti all'ART 2 del FPC e di quelli successivamente posizionati.

Il corrispettivo annuo sarà soggetto ad adeguamento sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno solare precedente.

Tutte le operazioni inerenti il servizio (recupero, trasporto, lavaggio ecc) dovranno essere incluse nel prezzo offerto.

Si specifica che i costi della sicurezza relativi al DUVRI sono stimati pari a zero.

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, l'AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'Impresa assegnataria del servizio possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

Per l'espletamento del presente servizio gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 in dette aree sono valutati pari a zero.

Qualora fosse necessario per il personale (anche della rete assistenziale) della Impresa assegnataria del servizio recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente Spa, viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

- 1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
- 2) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
- 3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
- 4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto di servizio:

- a) tutta la documentazione di gara, il presente Foglio Patti e Condizioni (FPC) e relativi Allegati;
- b) l'offerta della Impresa assegnataria del servizio corredata da tutti i documenti richiesti nel presente FPC;
- c) documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 5 – Stipulazione contratto

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

È facoltà dell'AnconAmbiente Spa procedere all'avvio d'urgenza, all'esecuzione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Qualora l'Impresa assegnataria del servizio non dovesse presentare, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, l'AnconAmbiente Spa riterrà l'Impresa decaduta dall'assegnazione del servizio, con le relative conseguenze. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra l'AnconAmbiente Spa e la Impresa assegnataria del servizio, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d'uso a carico dell'appaltatore stesso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico della Impresa assegnataria del servizio.

ART. 6 – Requisiti di partecipazione

L'impresa dovrà dimostrare che il servizio di cui all'articolo 1 sarà svolto da Ditte in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- requisiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- requisiti di ordine generale di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.e ss.mm.ii.;
- essere in possesso della certificazione ISO 9001 e 14000 in corso di validità;
- requisiti di iscrizione, per il soggetto Trasportatore, indicati all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe B o superiore, per il trasporto dei rifiuti con Codice EER 200125 presso gli impianti di destinazione finale;
- requisiti di autorizzazione, accesso e capienza di conferimento, per il soggetto Destinatario, dell'intera partita dei rifiuti di cui all'art. 1 presso impianti di destinazione finale, indicati al Capo IV, articoli 208 e 209, per le operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Si specifica che i rifiuti ritirati presso il CdR di Ancona - via del Commercio 27 - dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati alle idonee operazioni di recupero previste a seguito della messa in riserva R13 effettuata presso il CdR di Ancona. Non sarà, pertanto, consentito un successivo conferimento ad impianto autorizzato per operazioni di messa in riserva R13.
- effettuazione nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) di servizi equivalenti per almeno uno o più enti/comuni con popolazione servita non inferiore a 100.000 abitanti.

Si evidenzia che il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI _____

ART. 7 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura

Qualora nel corso di esecuzione del contratto di servizio, si rendesse necessario procedere a modifiche della procedura per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'AnconAmbiente Spa potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Impresa assegnataria del servizio, se non sarà preventivamente approvata dall'AnconAmbiente Spa nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta in favore dell'Impresa assegnataria del servizio e ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell'Impresa assegnataria del servizio, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 8 – Oneri a carico della Impresa assegnataria del servizio.

Il servizio, come definito all'art. 1, dovrà essere eseguito a perfetta "regola d'arte" nelle modalità descritte all'art.2 "descrizione della procedura e durata del servizio", non solo per quanto riguarda le modalità di esecuzione, ma anche per la qualità e le caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature.

ART. 9 – Obblighi e responsabilità della Impresa assegnataria del servizio.

L'impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di incarico e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando espressamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente atto sono dall'Impresa assegnataria del servizio riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità dell'Impresa medesima.

La presenza, nella sede da cui prelevare i rifiuti oggetto del servizio, del personale dell'AnconAmbiente S.p.A. non limita né riduce la responsabilità dell'Impresa, che resta piena ed incondizionata.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati alla AnconAmbiente Spa e a terzi in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione dei servizi ed a sollevare l'AnconAmbiente Spa. da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa ad ottemperare agli ordini emanati dall'AnconAmbiente Spa.

L'Impresa assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale dei rifiuti, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione della presente procedura di scelta del contraente, sollevando l'AnconAmbiente Spa. da ogni responsabilità anche parziale o sussidiaria.

L'Impresa è responsabile verso l'AnconAmbiente Spa del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il volume di rifiuti avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti adibiti al servizio.

L'Impresa si obbliga all'assolvimento di tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali che sono a proprio carico, sola ed esclusiva responsabile.

L'Impresa si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la documentazione relativa ai pagamenti dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale adibito al servizio.

L'Impresa dovrà condurre il servizio con personale tecnico ed operativo di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta e tempestiva esecuzione del servizio richiesto dalla AnconAmbiente Spa

L' AnconAmbiente Spa avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'Impresa per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla AnconAmbiente Spa

L'Impresa è tenuta a:

- provvedere a comunicare le informazioni di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi, la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

Oltre a quanto prescritto specificatamente sarà a totale carico dell'Impresa assegnataria del servizio:

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'Impresa assegnataria del servizio sarà unica responsabile sia penalmente sia civilmente;
- tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate in relazione al servizio da eseguire;
- tutte le spese relative alla riparazione di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione del servizio, tutte le opere provvidenziali, dovendo l'Impresa, anche senza specifiche disposizioni dell'AnconAmbiente Spa adottare, a sua cura e spese tutte le precauzioni normativamente previste per evitare danni a persone, animali e cose.

AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti autorizzativi dovessero venire a mancare alla Impresa assegnataria del servizio e impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tal caso verrà erogato all'AnconAmbiente Spa il corrispettivo relativo ai quantitativi effettivamente e regolarmente resi fino alla data di risoluzione del contratto.

Nell'espletamento delle operazioni sopra indicate ed in particolare nelle operazioni di recupero dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi (Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti), dai regolamenti, nonché dal Codice della Strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati al servizio.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Impresa assegnataria del servizio e AnconAmbiente Spa nell'applicazione del contratto non darà diritto all'Impresa di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

Il legale Rappresentante dell'Impresa assegnataria del servizio dichiara l'accettazione e condivisione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o eventuale proposta per integrazione e/o modifica del DUVRI che la Committente provvederà a consegnare all'appaltatore in fase di aggiudicazione.

L'Impresa non avrà diritto a indennizzi per ritardi derivanti dalla presenza di altre imprese nell'ambito dell'espletamento del servizio.

L'Impresa si obbliga a produrre un quadro riepilogativo dei conferimenti con cadenza mensile, entro il giorno 7 (sette) del mese, contenente per ogni conferimento le seguenti informazioni minime: luogo di produzione, destinatario, estremi FIR, codice CER, attività di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quantità (peso rilevato dal destinatario).

La richiesta sopra riportata si rende necessaria per poter consentire all'AnconAmbiente S.p.A. di emettere la fattura relativa.

ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti

Il servizio dovrà essere eseguito in base alle norme indicate al R.D. n. 827/24 e smi, al D.Lgs 36/2023 e smi e alle condizioni del presente FPC che fa parte integrante del Contratto. Il servizio in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia di assegnazione del servizio e l'esecuzione delle opere pubbliche. L'Impresa assegnataria del servizio, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente FPC, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC.

ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità

L'Impresa dovrà inviare all' AnconAmbiente Spa. il resoconto mensile dei conferimenti effettuati presso gli impianti di recupero all'uopo autorizzati, entro il 7° giorno del mese successivo.

Ricevuto il suddetto resoconto, saranno emesse da parte dell'AnconAmbiente Spa fatture mensili da pagarsi entro 30 giorni D.F.F.M. con accredito sul c/c intestato alla AnconAmbiente Spa con la seguente coordinata bancaria: **UNICREDIT Banca SPA - IBAN: IT 59 Y 02008 05364 000016572516.**

L'Impresa assegnataria del servizio dovrà presentare ogni altra documentazione o attestazione cui fosse sottoposta rispetto alle vigenti disposizioni legislative.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali").

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, AnconAmbiente Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Impresa assegnataria del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10 e ss.mm.ii.

ART. 12 - Subappalto

Il subappalto dell'attività di trasporto è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 D. Lgs. 36/2023 e smi e dovrà essere sempre espressamente e autorizzato dall'Anconambiente Spa.

In conformità a quanto stabilito all'art. 119, comma 3, lett d), del D. Lgs. 36/2023 e smi., non si configureranno come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura. Tali contratti dovranno essere prodotti alla AnconAmbiente dalla Ditta aggiudicataria in fase di perfezionamento del contratto.

In nessun caso l'AnconAmbiente Spa intratterrà rapporti diretti con i subappaltatori autorizzati, restando l'Impresa assegnataria del servizio l'unica referente dell'AnconAmbiente Spa e, come tale, responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni subappaltate e del loro pagamento ai subappaltatori in conformità alle previsioni del contratto di subappalto.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'Impresa assegnataria del servizio.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI _____

Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto l'Impresa assegnataria del servizio dovrà dimostrare il possesso dei requisiti così come indicato al precedente art. 6.

ART. 13 – Garanzie di buona esecuzione dell'esecuzione del servizio

L'esecuzione servizio deve essere svolta a regola d'arte, con l'impiego di personale, attrezzature e materiali, rispondenti alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all'ART. 9 – Obblighi e responsabilità della Impresa assegnataria del servizio. e ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti.

L'Impresa assegnataria del servizio è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero manifestare a seguito dello svolgimento del servizio. Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della AnconAmbiente Spa siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa o non riconducibili all'esecuzione del servizio.

AnconAmbiente Spa si riserva di effettuare controlli per verificare la corretta modalità di esecuzione del servizio affidato per tutta la durata del contratto, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del FPC e del contratto. L'Impresa assegnataria del servizio è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dell'effettuazione dei controlli dall' AnconAmbiente Spa. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:

- corrispondenza dell'esecuzione del servizio a quanto dichiarato in sede di offerta;
- controllo che il personale dipendente si avvalga dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente forniti in dotazione dalla Impresa che effettua il servizio.

Qualora i controlli evidenziassero elementi che, a giudizio dell'AnconAmbiente Spa, fossero suscettibili di arrecare pregiudizio in conseguenza delle modalità di esecuzione del servizio offerto o che in ogni caso implicassero difformità dagli obblighi assunti ai sensi del presente FPC, il personale preposto di AnconAmbiente Spa provvederà a redigere un verbale elencante dette irregolarità, eventualmente sottoscritto dal rappresentante dell'Impresa assegnataria del servizio. Copia del verbale, con l'indicazione degli interventi da eseguire, senza oneri aggiuntivi a carico dell' AnconAmbiente Spa, e dei rispettivi termini per l'esecuzione, sarà inviato a mezzo PEC o fax. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell' AnconAmbiente Spa con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, l'Impresa assegnataria del servizio è tenuta ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando all'Impresa assegnataria del servizio il maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali di cui ART. 15 – Penali.

ART. 14 – Accettazione dell'esecuzione del servizio

AnconAmbiente Spa, sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare l'esecuzione del servizio o rifiutarlo qualora risulti incompleto ed in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche e legislative. L'assenza dell'Impresa assegnataria durante le fasi di verifica e accettazione dell'esecuzione del servizio espletato, non invalida il risultato dello stesso. L'accettazione del servizio non esonera comunque l'Impresa assegnataria da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso l'Impresa assegnataria del servizio è invitata da AnconAmbiente Spa ad assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 15 – Penali

Qualora si dovessero individuare esecuzioni e/o prestazioni che si rilevano non essere conformi rispetto le istruzioni indicate e prescritte negli articoli del presente FPC, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- 250 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nel ritiro del materiale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente o quanto concordato nel calendario di ritiro;
- 250 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'unità di carico sostitutiva (nel caso di unità di carico danneggiate);
- 250 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle unità di carico per l'inizio del servizio.

AnconAmbiente Spa, in caso di mancata esecuzione del servizio, potrà provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, all'esecuzione dello stesso, con diritto di rivalsa nei confronti della Impresa assegnataria del servizio, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che all'applicazione della somma equivalente alle penalità indicate.

Tale evento potrà comportare a discrezione dell' AnconAmbiente Spa, l'incameramento della cauzione e la rescissione del contratto.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, da parte dell'Azienda, avverso la quale l'Impresa assegnataria del servizio avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell'Azienda, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente all'Impresa assegnataria del servizio e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della cauzione.

La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, l'Impresa assegnataria del servizio ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell' AnconAmbiente Spa ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, AnconAmbiente Spa procede all'applicazione della penale mediante escussione della cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.

ART. 16 - Vincolo giuridico e deposito cauzionale

L'aggiudicazione del servizio è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente "Foglio Patti e Condizioni" e nella richiesta di offerta. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente SpA non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e smi, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per il servizio in oggetto con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023 e smi. Tale garanzia definitiva dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 16.09.2022, n. 193 (schema tipo 1.2 o 1.2.1 se più garanti).

ART. 17 – Responsabilità e polizze assicurative

L'Impresa assegnataria del servizio assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della AnconAmbiente Spa o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'Impresa assegnataria del servizio è responsabile verso la AnconAmbiente Spa e i terzi del servizio e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento dello stesso ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte dell' AnconAmbiente Spa

L'Anconambiente S.p.A. potrà aggiungere, al corrispettivo dovuto, il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Impresa assegnataria del servizio per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

L'Impresa assegnataria del servizio, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare all'AnconAmbiente Spa copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa del servizio come definito all'art. 1 con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro con il limite di:

- € 500.000,00 per ogni persona lesa;
- € 500.000,00 per danni a cose.

L'impresa si impegna a presentare ad AnconAmbiente Spa copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'Impresa decade dall'assegnazione del servizio qualora, prima dell'avvio, non si ponga in regola con l'adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso l'Anconambiente S.p.A. di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

AnconAmbiente Spa è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo FPC.

L'impresa assegnataria del servizio solleva AnconAmbiente Spa da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

ART. 18 – Facoltà di recesso

AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 3 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale, fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. In caso di recesso del contratto, per cause imputabili all'Impresa assegnataria del servizio, nulla sarà dovuto in termini economici.

ART. 19 – Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 20 – Fallimento o morte dell’Impresa assegnataria del servizio o variazione della ragione sociale

In caso di fallimento dell’Impresa assegnataria del servizio, l’affidamento si intenderà senz’altro revocato e AnconAmbiente Spa provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell’AnconAmbiente Spa scegliere nei confronti dell’erede dell’Impresa assegnataria del servizio, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

L’Impresa assegnataria del servizio dovrà comunicare alla AnconAmbiente Spa qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell’impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione d’azienda, fusione, trasformazione).

ART. 21 – Osservanza di leggi e decreti

L’Impresa assegnataria del servizio sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC. L’Impresa assegnataria del servizio è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette per lo svolgimento del servizio in oggetto del presente FPC. L’Impresa assegnataria dell’esecuzione del servizio dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dello svolgimento del servizio stesso.

In particolare il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L’Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii..

ART. 22 – Protezione dei dati personali

L’Impresa assegnataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso del servizio,; tali informazioni non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell’Impresa assegnataria del servizio stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente FPC. L’inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e AnconAmbiente Spa avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali da parte della AnconAmbiente Spa, viene effettuato ai fini contabili e fiscali. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.

ART. 23 – Risoluzione del contratto

Salve le ipotesi regolate nel presente FPC, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle disposizioni del codice civile, articoli 1453 e seguenti. In caso di risoluzione del contratto imputabile all’Impresa assegnataria del

servizio, l' AnconAmbiente Spa avrà diritto ad escutere la garanzia definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvi in ogni caso il risarcimento delle spese e del danno ulteriore.

L' AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso di:

- a. frode nell'esecuzione del servizio;
- b. manifesta incapacità nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del servizio;
- c. più di 3 reiterate e gravi violazioni in un anno degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non risolte a seguito di formali diffide da parte della AnconAmbiente Spa;
- d. ritardo nell'esecuzione del servizio protratto per più di 5 giorni rispetto alla data stabilita;
- e. riscontrata e accertata inadempienza alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f. sospensione del servizio da parte dell'Impresa assegnataria senza giustificato motivo;
- g. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente FPC e dalla legislazione vigente;
- h. mancato reintegro del deposito cauzionale;
- i. scioglimento, cessazione o fallimento dell'Impresa assegnataria del servizio;
- j. mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- k. violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la AnconAmbiente Spa da ogni azione o pretesa di terzi;
- l. violazione dell'obbligo di acconsentire l'effettuazione di verifiche e controlli da parte del personale incaricato dalla AnconAmbiente Spa;
- m. mancato possesso delle prescritte iscrizioni, autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme che disciplinano l'oggetto del servizio;
- n. inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- o. perdita del possesso anche temporaneo dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..**

In caso di risoluzione del contratto l'Impresa assegnataria del servizio si impegnerà a fornire all'AnconAmbiente Spa tutta la documentazione tecnica e i dati necessaria al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio stesso.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa assegnataria del servizio dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per le mancanze ed inadempienze di cui sopra l'AnconAmbiente Spa non riconoscerà alla Impresa assegnataria del servizio alcun importo per il servizio svolto.

In caso di risoluzione del contratto si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originaria Impresa assegnataria del servizio.

ART. 24 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente “Foglio Patti e Condizioni” e relativi allegati debbono essere firmati in ogni pagina dal Legale Rappresentante dell'Impresa assegnataria del servizio ed allegati ai documenti di gara.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI _____

ART. 25 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l’AnconAmbiente Spa e l’Impresa assegnataria del servizio, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

ART. 26 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti allegati:

- “Modello di Offerta”;
- DUVRI.

Per qualsiasi informazione o chiarimento tecnico gli interessati potranno rivolgersi al referente: Ing. Claudia Volpini -Tel. 071 2809862 email c.volpini@anconambiente.it, per qualsiasi informazione o chiarimento amministrativo al referente Sig. Cristiano Feliziani Tel. 071 2809828 e-mail: c.feliziani@anconambiente.it .